

N. 15 _ 11.12.2015

Special Assist

Fiscal
Assist
2015



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

SPECIALE

DECRETO LEGISLATIVO 24 SETTEMBRE 2015, N. 156

MISURE PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI INTERPELLI E DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 6, CO. 6, E 10, CO. 1, LETTERE A) E B), DELLA LEGGE 11 MARZO 2014, N. 23. (G.U.N.233 DEL 7/10/15)

PARTE 1° - REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI INTERPELLI

LE DISPOSIZIONI SI APPLICANO DALL' 1/1/16

DISPOSIZIONI COMUNI	
<p>L'interpello si fa in 4</p> <p>L'articolo 11 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), concernente il diritto di interpello, è stato completamente riscritto. La nuova disciplina prevede distinte forme di interpello a seconda delle disposizioni rispetto alle quali si chiede all'amministrazione di esprimersi. Le tipologie di interpello sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interpello interpretativo o qualificatorio (art. 11, co. 1 lett. a); • Interpello sull'esistenza delle condizioni per l'accesso a particolari regimi fiscali (art. 11, co. 1, lett. b); • Interpello sull'abuso del diritto (art. 11, co. 1. lett. c); • Interpello disapplicativo (art. 11, co. 2). <p>Restano, comunque, in vigore alcune tipologie di interpelli previste da disposizioni che regolano specifici istituti.</p>	Art. 1
<p>I soggetti che possono presentare l'interpello</p> <p>Possono presentare l'istanza di interpello i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.</p>	Art. 2
<p>L'istanza di interpello</p> <p>L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.</p>	Art. 3, 4 e 5
<p>L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere alcuni elementi la cui mancanza ha come conseguenza, in alcuni casi un invito a regolarizzare l'istanza, in altri l'istanza è considerata inammissibile.</p> <p>Sono indicate, inoltre, delle altre irregolarità che determinano l'inammissibilità dell'istanza.</p>	
Contenuto necessario dell'istanza di interpello	Conseguenze
<ul style="list-style-type: none"> ✓ i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il C.F; 	L'istanza è inammissibile
<ul style="list-style-type: none"> ✓ la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie; 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del co. 1 e al co. 2, dell'art.11, della legge 	Se le indicazioni sono carenti il contribuente è invitato alla

<p>n. 212/2000, ossia il tipo di interpello a cui si vuole accedere;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione; ✓ l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta; ✓ l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta; ✓ la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/1973. 	<p>loro regolarizzazione entro 30 giorni.</p> <p>In mancanza di integrazione dei dati richiesti entro 30 giorni l'istanza è inammissibile.</p>
--	--

Le istanze sono, inoltre, inammissibili se:

- a) non sono presentate prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza.
- b) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza in quanto sono state pubblicate circolari o risoluzioni che hanno compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata;
- c) hanno ad oggetto la medesima questione su cui il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo vengano indicati elementi di fatto o diritto non rappresentati precedentemente;
- d) vertono su materie oggetto di:
 - accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui all'art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973;
 - interpello per le imprese che realizzano nuovi investimenti di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 147/2015;
 - procedura abbreviata di interpello preventivo, con un termine per la risposta di 45 giorni per coloro che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo di cui all'art.6 del D.lgs. n. 128/2015.
- e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- f) il contribuente, invitato a integrare i dati carenti dell'istanza di interpello, non provvede alla regolarizzazione entro 30 giorni.

La risposta dell'amministrazione

L'amministrazione fornisce, entro termini diversi a seconda della tipologia di interpello, il proprio parere con risposta, scritta e motivata, vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

Se l'amministrazione non risponde nei termini previsti, il silenzio deve considerarsi come risposta tacita di accettazione della soluzione prospettata dal contribuente.

Eventuali atti dell'amministrazione, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi dalla risposta (espressa o tacita) sono nulli, anche se riferiti a comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello. L'amministrazione potrà rettificare la propria soluzione interpretativa ma la nuova interpretazione avrà valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

Saranno pubblicate nella forma di circolare o di risoluzione le risposte rese nei casi in cui:

- un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro;

Art. 1 e 4

Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> • il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali; • siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici; • in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. <p>Anche nel caso in cui è pubblicata la circolare o la risoluzione, la risposta sarà comunque fornita ai singoli istanti.</p> <p>Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, 1 sola volta, di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro 1 anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.</p>	
<p>Impugnabilità della risposta dell'amministrazione</p> <p>Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili, ad eccezione delle risposte alle istanze di interpello disapplicativo avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo.</p>	Art. 6
<p>Le disposizioni attuative in provvedimenti delle Agenzie</p> <p>Con provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali, da emanare entro il 30/1/16 saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ stabilite le modalità di presentazione delle istanze ✓ indicati gli uffici cui le medesime istanze sono trasmesse e quelli da cui perverranno le risposte, ✓ fissate le modalità di comunicazione delle medesime, ✓ prevista ogni altra regola concernente la procedura. <p>Alle istanze di interpello presentate prima dell'emanazione dei suddetti provvedimenti si applicano le disposizioni procedurali in vigore al momento della presentazione dell'istanza.</p>	Art. 8
INTERPELLO INTERPRETATIVO O QUALIFICATORIO	
<p>Interpello interpretativo o qualificatorio</p> <p>Il contribuente può interpellare l'amministrazione in relazione a fattispecie concrete e personali, ove ricorrano obiettive condizioni di incertezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ sulla corretta interpretazione delle disposizioni; ✓ sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili. 	Art. 1
<p>Non si configurano le obiettive condizioni di incertezza, e dunque, l'interpello non può essere richiesto, nel caso in cui l'amministrazione si sia già espressa con risoluzioni o circolari sulla fattispecie o su fattispecie analoghe.</p> <p>L'interpello non può essere, inoltre, proposto qualora siano attivabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gli specifici accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui all'art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973; 2) il particolare interpello per le imprese che realizzano nuovi investimenti di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 147/2015. <p>Ricordiamo che ai sensi dell'art. 31 ter del D.P.R. n. 600/1973, le imprese con attività internazionale possono accedere a una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con riferimento ai seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • preventiva definizione in contraddittorio di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ valore normale delle operazioni di cui all'art. 110, co. 7, del Tuir (prezzi di trasferimento infragruppo); ✓ valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza (artt. 166 e 166-bis del Tuir); ✓ valore normale delle operazioni di cui all'art. 110, co. 10 del Tuir (per le sole imprese che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 128/2015), per la determinazione dei costi deducibili da Paesi black list. 	

Special Assist

- attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
- sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;
- erogazione a, o percezione da, soggetti non residenti di:
 - ✓ dividendi;
 - ✓ interessi;
 - ✓ royalties;
 - ✓ altri componenti reddituali.

Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 147/2015, le imprese possono accedere a una diversa procedura di interpello se effettuano nuovi investimenti nel territorio dello Stato:

- di ammontare non inferiore a 30.000.000 euro;
- che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento.

L'investimento può consistere anche nella ristrutturazione di imprese in crisi, qualora ci siano comunque effetti positivi sull'occupazione.

Tali imprese potranno presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda. Possono formare oggetto dell'istanza anche:

- l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione;
- le condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive;
- l'accesso a eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario.

Termini per la risposta dell'amministrazione - L'amministrazione fornisce entro 90 giorni il proprio parere con risposta, scritta e motivata, vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

Istituti per i quali è stato esplicitamente previsto il ricorso all'interpello interpretativo o qualificatorio

È stato esplicitamente prevista la possibilità per il contribuente di ricorrere all'interpello interpretativo o qualificatorio in alcuni istituti che, a tal fine, sono stati opportunamente modificati.

Si tratta delle seguenti discipline:

- **Attribuzione di redditi di cui altri appaiano titolari;**
- **Distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza;**
- **Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e esenzione degli utili/perdite delle stabili organizzazioni.**

Art. 7, co. 7,
8 e 16

Attribuzione di redditi di cui altri appaiano titolari - Nell'ambito del controllo delle dichiarazioni, in base all'art. 37, co. 3, del D.P.R. n. 600/1973, in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.

Il contribuente può comunque richiedere un parere all'amministrazione in ordine all'applicazione delle citate disposizioni al caso concreto, ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. a), della legge n. 212/2000.

Distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza - L'art. 108, co. 2, del Tuir, ai fini della relativa deducibilità distingue tra spese di pubblicità e propaganda e spese di rappresentanza stabilendo che:

- le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei 4 successivi.
- le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Tali spese sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della

gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

- a) all'1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10.000.000;
- b) allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10.000.000 euro e fino a 50.000.000 euro;
- c) allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50.000.000 euro.

Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, il contribuente può presentare istanza di interpello ai sensi dell'art.11, co. 1, lett. a), in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.

Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e esenzione degli utili/perdite delle stabili organizzazioni - ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Tuir di cui:

- all'art. 165 (Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero);
- all'art. 168-ter del Tuir, (esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti), l'impresa residente nel territorio dello Stato può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. a), della legge n. 212/2000, in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, da valutarsi anche in base ai criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie imposizioni, ove in vigore.

INTERPELLO SULL'ESISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'ACCESSO A PARTICOLARI REGIMI FISCALI

Interpello sull'esistenza delle condizioni per l'accesso a particolari regimi fiscali

Il contribuente può interpellare l'amministrazione in relazione alla sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti.

L'amministrazione fornisce entro 120 giorni il proprio parere con risposta, scritta e motivata, vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

*Art. 1, art.7
co. da 1 a 5,
12 e 13*

È stato esplicitamente prevista la possibilità per il contribuente di ricorrere all'interpello per l'accesso a particolari regimi fiscali in alcuni istituti che, a tal fine, sono stati opportunamente modificati.

Si tratta delle seguenti discipline:

- Società di comodo;
- ACE;
- opzione per la non applicazione della Pex per gli enti creditizi;
- interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio;
- accesso al consolidato mondiale;
- dimostrazione della 2° esimente per il regime CFC.

Società di comodo - Le società che in base alle disposizioni dell'art. 30 della legge n. 724/1994 sono considerate di comodo, in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini Iva, possono presentare istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, co.1, lett. b), della legge n. 212/2000. Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni per la disapplicazione della disciplina ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.

ACE - Il contribuente può presentare istanza di interpello ai sensi dell'art.11, co.1, lett. b), della legge 212/2000, al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni del beneficio dell'aiuto alla crescita economica (ACE). Il contribuente che intende fruire del beneficio ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Enti creditizi e opzione per la non applicazione della Pex – gli enti creditizi possono optare, in presenza di determinate condizioni, per la non applicazione del regime di cui all'art.87 del Tuir (Pex) alle partecipazioni:

Special Assist

- acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o;
- derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria.

Per la preventiva verifica della possibilità di accesso al regime opzionale gli enti creditizi possono presentare istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. b), della legge n. 212/2000.

L'ente creditizio che non intende applicare il regime Pex ma non ha presentato l'istanza di interpello, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi essenziali indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio - nel caso di fusione della società o ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato, il consolidato può continuare ove la società o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti ai fini dell'accesso al regime. Ai fini della continuazione del consolidato, la società o ente controllante può presentare istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, co.1, lett. b), della legge n. 212/2000.

La società o ente controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha presentato l'istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.

Accesso al consolidato mondiale - al ricorrere delle condizioni previste, la società controllante accede al regime del consolidato. La società controllante può presentare istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, co.1, lett. b), della legge n. 212/2000, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione.

La società o ente controllante che intende accedere al regime del consolidato ma non ha presentato l'istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.

Dimostrazione della 2° esimente per il regime CFC - Per la dimostrazione della 2° esimente per la disapplicazione della disciplina CFC, ossia per la dimostrazione che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, il contribuente può presentare istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, co.1, lett. b), della legge n. 212/2000.

Deducibilità dei costi da soggetti black list - le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale. Tale limitazione alla deducibilità non si applica quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. A tal fine, il contribuente può presentare istanza ai sensi dell'art. 11, co.1, lett. b), della legge n. 212/2000.

Le spese e gli altri componenti negativi deducibili devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.

INTERPELLO PER LA DISAPPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE

Interpello disapplicativo

Il contribuente presenta istanza di interpello per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. L'amministrazione fornisce entro 120 giorni il proprio parere con risposta, scritta e motivata, vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

*Art. 1, art. 6,
art. 7, co 9,
10 e 11*

Special Assist

Nel caso in cui si voglia fruire delle suddette deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, la presentazione dell'interpello non è una facoltà bensì un obbligo la cui violazione è espressamente sanzionata dall'art. 11, co. 7 ter, del D.lgs. n. 471/1997.

La disposizione prevede l'applicazione della sanzione da 2.000 a 21.000 euro prevista dall'art. 8, co. 3-quinquies del D.lgs. n. 471/1997. La sanzione è raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo. Di seguito le sanzioni.

Mancata presentazione dell'interpello di cui all'art. 11, co. 2, legge n.212/2000, per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, ecc.	Se l'amministrazione riconosce le deduzione, detrazione, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive	Sanzione da 2.000 a 21.000 euro
	Se l'amministrazione disconosce la disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive	Sanzione da 4.000 a 42.000 euro è raddoppiata

Alcuni istituti per i quali è stato previsto l'interpello - È stato esplicitamente previsto il ricorso all'interpello disapplicativo in alcuni istituti che, a tal fine, sono stati opportunamente modificati. Si tratta di:

- Riporto delle perdite;
- Fusioni;
- Minusvalenze su azioni, quote e strumenti finanziari.

Riporto delle perdite – In base all'art. 84 del Tuir, in linea generale la perdita di un periodo d'imposta, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Il comma 3 dell'art. 84, con una disposizione antielusiva stabilisce che le norme sulla deduzione della perdita non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La limitazione non si applica qualora le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10 e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, superiore al 40 % di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Al fine di disapplicare le suddette disposizioni antielusive il contribuente deve interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 212/2000.

Fusioni – Le perdite delle società che partecipano alla fusione, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, a determinate condizioni previste dall'art. 172, co. 7 del Tuir.

Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.

Special Assist

Al fine di disapplicare le disposizioni suddette il contribuente deve interpellare l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, co. 2, della legge n. 212/2000.

Minusvalenze su azioni, quote e strumenti finanziari - Il co. 3-bis dell'art. 109 del Tuir stabilisce che le minusvalenze realizzate sulle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni che non possiedono i requisiti per la disciplina Pex non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo.

Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi:

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;

d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari simili alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

Le disposizioni suddette si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del co. 1 dell'art. 87.

Al fine di disapplicare le disposizioni citate il contribuente deve interpellare l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, co. 2, della legge n. 212/2000.

La procedura di accertamento in caso di interpello disapplicativo - Se è stata fornita risposta alle istanze di interpello disapplicativo l'atto di accertamento avente ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo deve essere preceduto, a pena di nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti entro il termine di decadenza previsto per la notifica dell'atto impositivo. Il contribuente è tenuto a fornire tali chiarimenti entro 60 giorni.

Tra la data di ricevimento dei chiarimenti (o di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta) e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notifica dell'atto impositivo devono esserci non meno di 60 giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notifica dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino ai 60 giorni.

L'atto impositivo deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al periodo precedente.

Abrogazioni dell'interpello al comitato per l'applicazione delle norme antielusive

Abrogato l'art. 21 della legge n. 413/1991, che prevedeva la richiesta di parere al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive per l'applicazione, ai casi concreti delle disposizioni contenute negli articoli 37, comma 3, e 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, nonché la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza. Abrogata, altresì, la disposizione di cui all'art. 11, co. 3 della legge n. 413/1991 che stabiliva il ricorso all'interpello di cui all'art. 21 per fornire la prova, di cui all'articolo 110, comma 11, che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione, ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da soggetti black list.

Art. 7, co.6.

INTERPELLO SULL'ABUSO DEL DIRITTO

Interpello sull'abuso del diritto

Il contribuente può interpellare l'amministrazione in relazione all'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto, di cui al nuovo art. 10 bis della legge n. 212/2000, ad una

Art. 1, art. 7,
co. 14

Special Assist

specifica fattispecie. L'amministrazione fornisce entro 120 giorni il proprio parere con risposta, scritta e motivata, vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.	
--	--

Nell'ambito della disciplina dell'abuso del diritto, deve distinguersi tra 2 tipologie di interpello:

- Interpello sull'abuso del diritto, ai sensi dell'art.11, co.1, lettera c), per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto (interpello sull'abuso del diritto);
- Interpello per la disapplicazione di disposizioni antielusive, ai sensi dell'art. 11, co. 2 per la disapplicazione di norme antielusive specifiche nell'ambito della disciplina dell'abuso del diritto (interpello antielusivo). Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Il contribuente potrà comunque fornire la dimostrazione anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

MAPPA DEGLI INDICI DI FISCAL ASSIST

Ordinary Assist	Norme e provvedimenti Prassi agenzie fiscali e altri enti Dottrina
 Special Assist	Norme in dettaglio
LoSaiChe	Schemi e tabelle
Alert	Lettera al cliente

Descrizione	Special Assist n.
<p>Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 “Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario – Parte 1° - “Interpello”</p> <p>DISPOSIZIONI COMUNI</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ L’interpello si fa in 4 ✓ I soggetti che possono presentare l’interpello ✓ L’istanza di interpello ✓ La risposta dell’amministrazione ✓ Impugnabilità della risposta dell’amministrazione ✓ Le disposizioni attuative in provvedimenti delle Agenzie <p>INTERPELLO INTERPRETATIVO O QUALIFICATORIO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interpello interpretativo o qualificatorio ✓ Istituti per i quali è stato esplicitamente previsto il ricorso all’interpello interpretativo o qualificatorio <p>INTERPELLO SULL’ESISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L’ACCESSO A PARTICOLARI REGIMI FISCALI</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interpello sull’esistenza delle condizioni per l’accesso a particolari regimi fiscali <p>INTERPELLO PER LA DISAPPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interpello disapplicativo <p>INTERPELLO SULL’ABUSO DEL DIRITTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interpello sull’abuso del diritto 	15/2015
<p>Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 “Revisione del sistema sanzionatorio – Parte quarta - Le modifiche al D.lgs. n. 472/1997”</p> <p>ADEGUAMENTO TRIENNALE DELLE SANZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Meccanismo di adeguamento triennale delle misure delle sanzioni amministrative <p>RESPONSABILITÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Responsabilità dell'autore materiale della violazione ✓ Responsabilità dipendente da cessione di azienda o di un ramo di azienda o conferimento di azienda - causa di disapplicazione <p>RECIDIVA, CONCORSO DI VIOLAZIONI, CONTINUAZIONE E RAVVEDIMENTO OPEROSO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Recidiva ✓ Concorso di violazioni e la continuazione ✓ Ravvedimento operoso <p>RIMBORSI E COMPENSAZIONE</p>	14/2015

Sospensione dei rimborsi e la compensazione	
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 "Revisione del sistema sanzionatorio – Parte terza - Le modifiche al D.lgs. n. 471/1997"	
DICHIARAZIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP – ART. 1 D.LGS. N. 471/1997 ✓ La mancata presentazione della dichiarazione - Art. 15, co. 1, lett. a) ✓ L'infedele dichiarazione - Art. 15, co. 1, lett. a) ✓ L'indicazione del canone in caso di opzione per la cedolare secca - Art. 15, co. 1, lett. a) DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA – ART. 2 D.LGS. N. 471/1997 ✓ La mancata presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta - Art. 15, co. 1, lett. b) ✓ La presentazione della dichiarazione infedele da parte del sostituto d'imposta - Art. 15, co. 1, lett. b) ✓ Ritenute non dichiarate, ma versate interamente - Art. 15, co. 1, lett. b) DICHIARAZIONE IVA E RIMBORSI – ART.5 D.LGS. N. 471/1997 ✓ Mancata presentazione della dichiarazione annuale Iva - Art. 15, co. 1, lett. e) ✓ Dichiarazione Iva infedele - Art. 15, co. 1, lett. e) ✓ Richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile a cui non si ha diritto - Art. 15, co. 1, lett. e) DOCUMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOGGETTE A IVA – ART.6 D.LGS. N. 471/1997 ✓ Documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva- Art. 15, co. 1, lett. f) ✓ Reverse charge- Art. 15, co. 1, lett. f) ESPORTAZIONI – ART.7 D.LGS. N. 471/1997 ✓ Esportazioni - Art. 15, co. 1, lett. g) CONTENUTO E DOCUMENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, IRAP E IVA – ART.8 D.LGS. N. 471/1997 ✓ Contenuto e documentazione delle dichiarazioni - Art. 15, co. 1, lett. h) OBBLIGHI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ– ART.9 D.LGS. N. 471/1997 ✓ Contabilità - Art. 15, co. 1, lett. i) OBBLIGHI DEGLI OPERATORI FINANZIARI – ART.10 D.LGS. N. 471/1997 ✓ Operatori finanziari - Art. 15, co. 1, lett. l) ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E IVA– ART.11 D.LGS. N. 471/1997 ✓ Obblighi concernenti imposte dirette e Iva - Art. 15, co. 1, lett. m) OMESSI VERSAMENTI E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE – ART.13 D.LGS. N. 471/1997 ✓ Omissione di versamenti e indebite compensazioni - Art. 15, co. 1, lett. o) EFFETTUAZIONE RITENUTE ALLA FONTE – ART.14 D.LGS. N. 471/1997 ✓ Mancata effettuazione delle ritenute alla fonte - Art. 15, co. 1, lett. p) DOCUMENTI DI VERSAMENTO – ART.15 D.LGS. N. 471/1997 ✓ Incompletezza dei documenti di versamento - Art. 15, co. 1, lett. p)	<u>13/2015</u>
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 "Revisione del sistema sanzionatorio – Parte seconda - Sanzioni amministrative varie"	
✓ Imposta di registro – Art. 17 e 18 ✓ Associazioni sportive dilettantistiche – Art. 19 ✓ Atto di recupero completo di sanzioni e interessi – Art. 20	<u>12/2015</u>

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Violazioni in materia di certificazione unica – Art. 21 ✓ Enti e delle casse aventi fine assistenziale - obblighi di comunicazione dei beneficiari rimborsi spese sanitarie – Art. 22 ✓ Comunicazione al Sistema tessera sanitaria – Art. 23 ✓ Rettifiche del CAF o del professionista – Art. 24 ✓ Procedimento di computo in diminuzione delle perdite in caso di accertamento – Art. 25 ✓ Atti ricevuti dai cancellieri – Art. 26 ✓ Imposta ipotecaria e catastale – Art. 27 ✓ Imposta sulle successioni e donazioni – Art. 28 ✓ Imposta di bollo – Art. 29 ✓ Imposta sugli intrattenimenti – Art. 30 ✓ Fatture per operazioni inesistenti – Art. 31 ✓ Entrata in vigore e abrogazioni – Art. 32 	
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 “Revisione del sistema sanzionatorio – Le sanzioni penali”	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Definizioni utilizzate nel decreto – Art. 1 ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Art. 2 ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – Art. 3 ✓ Dichiarazione infedele – Art. 4 ✓ Omessa dichiarazione – Art. 5 ✓ Occultamento o di distruzione di documenti contabili - Art. 6 ✓ Omesso versamento di ritenute – Art. 7 ✓ Omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto – Art. 8 ✓ Indebita compensazione – Art. 9 ✓ Confisca – Art. 10 ✓ Cause di estinzione – Art. 11 ✓ Circostanze del reato – Art. 12 ✓ Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari – Art. 13 ✓ Abrogazioni – Art. 14 	<u>11/2015</u>
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Circoscritte le possibilità di ottenere la sospensione della riscossione - Artt. 1e 15, co. 1 ✓ Somme dovute in base a controlli automatici e formali:la nuova rateizzazione - Art. 2, co. 1 ✓ Somme dovute in base all'accertamento con adesione: la nuova rateizzazione - Artt. 2, co.2 e 15, co.3 ✓ Sanzioni ridotte e rateizzazione delle somme in caso di omessa impugnazione di atti di accertamento e liquidazione - Artt. 2, co.3 e 15, co.3 ✓ Conseguenze dell'inadempimento nel pagamento di somme rateizzate - Artt.3 e 15, co.4 ✓ Pagamenti rateizzati – per la notifica delle cartelle in caso di inadempimento termini di notifica particolari - Art. 4 	<u>10/2015</u>

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Potenziato l'accertamento esecutivo - Art. 5 ✓ Sospese le sanzioni se il mancato pagamento dei tributi dipende da condotta illecita del professionista - Art. 6 ✓ L'imposta di successione si può rateizzare - Art. 7 ✓ Compensazione dell'imposta erariale - Art. 8 ✓ Rideterminati gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione - Art. 9 ✓ Più facile ottenere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo - Art. 10 ✓ In caso di autotutela parziale è possibile accedere alla definizione agevolata delle sanzioni - Art. 11 ✓ Uniformità delle sospensioni disposte in caso di eventi eccezionali - Art. 12 ✓ Unico(?) tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo - Art. 13 ✓ Notifica delle cartelle di pagamento tramite PEC - Art. 14 <p>Ulteriore rateizzazione per i contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione - Art. 15, co. 7</p>	
Decreto Legislativo n. 147 del 14/9/2015 "Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese"	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ruling internazionale a più ampio raggio – Art. 1 ✓ Interpello per le imprese che effettuano nuovi investimenti – Art. 2 ✓ Redditi da paesi black list: non vi rientrano quelli percepiti tramite società intermedia non controllata – Art. 3 ✓ Deducibilità più ampia degli interessi passivi per i soggetti Ires - Art. 4 ✓ Deducibili entro il valore normale le spese black list - Art. 5, co. 1 ✓ Interpretazione autentica per il transfer pricing – Art. 5, co. 2 ✓ Interpretazione autentica per l'accertamento del corrispettivo derivante da cessione di immobili e aziende – Art. 5, co. 3 ✓ Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale – Art. 6 ✓ Reddito derivante da attività esercitate in Italia da parte di enti non residenti – Art. 7 ✓ Modifiche alla disciplina CFC - Art. 8 ✓ Spese di rappresentanza – Art. 9 ✓ Liste dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list – Art. 10 ✓ Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero – Art. 11 ✓ Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato – Art. 12 ✓ Rinuncia da parte dei soci ai propri crediti e Perdite su crediti – Art. 13 ✓ Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti - Art. 14 ✓ Credito d'imposta per imposte pagate all'estero: modificata la disciplina – Art. 15 ✓ Agevolazioni per lavoratori che rimpatriano – Art. 16 	<u>09/2015</u>
Decreto Legislativo n. 128 del 5/8/2015 recante "Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Legge delega fiscale)"	
ABUSO DEL DIRITTO <ul style="list-style-type: none"> ✓ Il nuovo principio generale di abuso - Art. 1, co. 1 e 2 	<u>08/2015</u>

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gli effetti - Art. 1, co. 1 ✓ Cosa sono le operazioni prive di sostanza economica e quali sono gli indici rivelatori - Art. 1, co. 1 ✓ Quali sono i vantaggi fiscali "indebiti" e quali, invece, sono leciti - Art. 1, co. 1 ✓ L'interpello all'Agenzia delle entrate - Art. 1, co. 1 ✓ La procedura per l'accertamento - Art. 1, co. 1 ✓ L'atto di accertamento - Art. 1, co. 1 ✓ L'onere della prova - Art. 1, co. 1 ✓ Il pagamento del tributo in pendenza del ricorso - Art. 1, co. 1 ✓ Il rimborso delle imposte da parte dei terzi deve essere richiesto entro 1 anno dall'accertamento - Art. 1, co. 1 ✓ Sono previste solo sanzioni amministrative, non penali - Art. 1, co. 1 ✓ È possibile la disapplicazione di disposizioni specifiche volte a contrastare comportamenti elusivi - Art. 1, co. 3 ✓ Alcune disposizioni della nuova disciplina non si applicano ai diritti doganali - Art. 1, co. 4 ✓ Efficacia delle nuove disposizioni e retroattività - Art. 1, co. 5 <p>RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La denuncia deve intervenire nei termini ordinari - Art. 2, co. 1 e 2 ✓ Decorrenza della nuova disciplina - Art.2, co.3 ✓ Rapporti tra raddoppio dei termini e voluntary discosure: gli anni accertabili oggetto della procedura di collaborazione volontaria partono dal 2010 - Art. 2, co.4 <p>REGIME DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Istituzione del regime di adempimento collaborativo - Art.3 ✓ Chi può aderire - Art.7 ✓ Requisiti per l'accesso- Art.4 ✓ Doveri dell'Agenzia - Art. 5, co.1 ✓ Doveri del contribuente - Art.5, co. 2 ✓ Gli effetti dell'adesione al regime - Art.6 ✓ Modalità di adesione - Art.7 ✓ Si può essere esclusi dal regime - Art.7 ✓ Per l'attuazione si attendono i provvedimenti dell'Agenzia - Art.7 	
<p>Decreto Legislativo n. 127 del 5/8/15 "Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, co. 1, lett. d) e g), della legge 11/3/14, n. 23"</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture per i soggetti passivi IVA - Art. 1, co. 1 ✓ Disponibili il SDI e le informazioni acquisite dall'AE - Art. 1, co. 2 ✓ Opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture - Art. 1, co. 3 – 6 ✓ Opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi - Art. 2, co.1 – 6 ✓ Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati dei corrispettivi - Art. 3, co. 1 ✓ Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti - Art. 4, co. 1 -3 	<p>07/2015</p>

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cessazione degli effetti premiali - Art. 5, co. 1 ✓ Abrogazioni - Art. 7, co. 1 	
Legge 24 marzo 2015, n. 33, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ PMI innovative: nuove imprese a cui si applicano le agevolazioni delle start up - Art. 4 ✓ Start up innovative: aumenta il limite per la compensazione - Art. 4, co. 11-novies ✓ Patent box: l'opzione diventa rinnovabile - Art. 5 ✓ Finanziamenti a medio/lungo termine di investitori istituzionali esteri UE o SEE: esenzione da ritenuta sugli interessi se si tratta di Paesi white list - Art. 6 ✓ Fondo centrale garanzia PMI: garanzie indirette anche per operazioni finanziarie già deliberate alla data di presentazione della richiesta di garanzia - Art. 8-bis 	<u>06/2015</u>
Legge 24 marzo 2015, n. 34, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU" e "Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale"	
LEGGE 24 MARZO 2015, N. 34	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ E' legge il decreto n. 4/2015 - Art. 1, co.1 ✓ Prorogati i termini per l'esercizio della delega fiscale - Art. 1, co. 2 	
DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 4 CONVERTITO	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esenzione IMU dei terreni agricoli montani e parzialmente montani - Art. 1, co. da 1 a 5 bis ✓ Deducibilità dell'IMI di Bolzano e dell'IMIS di Trento dalle imposte sui redditi e dall'Irap - Art. 1 co. 9-ter e 9-quater ✓ Lampedusa: proroga della sospensione di adempimenti e versamenti tributari - Art. 1 bis ✓ Produttori agricoli: confermata l'abrogazione delle deduzioni Irap per i lavoratori a tempo determinato - Art. 2, co. 1 	<u>05/2015</u>
Legge 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 "Milleproroghe"	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: dietrofront sulla definizione di impresa destinataria delle erogazioni - Art.3 bis ✓ Isola di Lampedusa: prorogata a tutto il 2014 la sospensione degli adempimenti tributari - Art. 10, co.8 ✓ Slitta al 2016 l'eliminazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA unificata e della comunicazione dati IVA - Art. 10, co.8 bis ✓ IMUS: partirà dal 2016 - Art. 10, co.11 bis ✓ Sisma Emilia 2012: proroga sospensione del pagamento dei finanziamenti contratti per pagare tributi - Art. 10, co.11 ter ✓ CAF: modifiche alla disciplina dei requisiti per l'esercizio dell'assistenza fiscale - Art. 10, co.12 ter ✓ Contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione: è possibile un nuovo piano di rateazione dei debiti fiscali - Art. 10, co. 12 ✓ Lavoratori che rientrano dall'estero: proroga degli incentivi fiscali al 31/12/17 - Art. 10, co. 12 ✓ Credito d'imposta lavoro stabile nel Mezzogiorno: proroga al 31/12/2015 del termine per l'utilizzo in compensazione - Art. 10, co. 12 ✓ Contribuenti minimi: è possibile avvalersi del vecchio regime anche per il 2015 - Art. 10, co. 12 	<u>04/2015</u>

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Voluntary discosure: non si raddoppiano i termini di accertamento per i Paesi black list che stipulano accordi per lo scambio di informazioni - Art. 10, co. 12 ✓ TARI: sono valide per il 2014 le delibere adottate dai comuni entro il 30 novembre - Art. 10, co. 12 ✓ Accise - procedimento penale definito entro l'1/4/10: posticipato il recupero al 31/12/17 - Art. 10, co. 12 ✓ Aumento delle aliquote in materia previdenziale: posticipati i termini - Art. 10 – bis ✓ Imprenditori agricoli: confermata la proroga a tutto il 2015 del regime transitorio di tassazione degli impianti fotovoltaici - Art. 12 	
<p>“Split payment” D.M. 23/1/2015 recante “Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Operazioni interessate - Art. 1 e circolare n. 1/2015 ✓ Ambito soggettivo - Circolare n.1/2015 ✓ Fattura - Art. 2. ✓ Esigibilità dell'imposta - Art. 3. ✓ Versamento dell'imposta - Art. 4. ✓ Disposizioni per le pubbliche amministrazioni soggetti passivi dell'IVA - Art. 5. ✓ Rinvio alle disposizioni generali in materia di Iva - Art. 7. ✓ Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria - Art. 8. modificato dal D.M. 20/2/15 ✓ Efficacia - Art. 9. ✓ Notifica alla Commissione UE - Art. 1, co.632, legge n.190/2014 (Stabilità 2015) e Circolare n.1/2015 ✓ Sanzioni - Circolare n.1/2015 ✓ Split payment e regimi speciali Iva - Circolare Telefisco 2015 ✓ Split payment e regolarizzazioni - Circolare Telefisco 2015 ✓ Split payment e ritenute - Circolare Telefisco 2015 	<p>03/2015</p>
<p>Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” (legge di stabilità 2015)</p>	
<p>IMPOSTE SUI REDDITI – REDDITI DELLE PERSONE FISICHE</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di assicurazione sulla vita - Art. 1, co. 658 e 659 ✓ Innalzamento franchigia Irpef lavoratori transfrontalieri - Art. 1, co. 690 ✓ Campione d'Italia: franchigia per i redditi di pensione e lavoro prodotti in euro - Art. 1, co. 691 ✓ Detrazioni erogazioni liberali ai partiti - Art.1, co. 141 ✓ Buoni pasto: aumenta a 7 euro la quota non soggetta a tassazione se i buoni pasto sono in formato elettronico - Art. 1, co. 16 e 17 ✓ TFR in busta paga soggetto a tassazione ordinaria - Art. 1, co. da 26 a 33 ✓ Proroga per le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica - Art. 1, co. 47 e 48 	<p>02/2015</p>
<p>IMPOSTE SUI REDDITI – I BONUS PER LE PERSONE FISICHE</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bonus 80 euro a regime - Art. 1, co. 12 e 15 ✓ Bonus per i nuovi bebè - Art. 1, co. da 125 a 129 ✓ Bonus per famiglie con 4 o più figli - Art. 1, co. 130 	
<p>REDDITI D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI</p>	

- ✓ Definizione di livello di tassazione sensibilmente inferiore in caso di regimi fiscali speciali - Art. 1, co. 680
- ✓ Deducibile parzialmente l'IMI (Provincia di Bolzano) - Art. 1, co. 508
- ✓ Regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzazione dei beni immateriali - Patent Box (tassazione agevolata prodotti dell'ingegno) - Art. 1, co. da 37 a 45
- ✓ Regimi fiscali privilegiati - Art. 1, co. 678
- ✓ Imposta sostitutiva per esercenti imprese, arti e professioni in forma individuale: regime dei cd. "nuovi minimi" - Art. 1, co. da 54 a 89
- ✓ Deduzioni per erogazioni in favore delle ONLUS da parte di soggetti Ires - Art. 1, co. 137 e 138
- ✓ Scioglimento di società o aziende speciali controllate da PA locali - Art. 1, co. 616

IRAP

- ✓ Deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato - Art. 1, co. 20, 24 e 25
- ✓ Credito d'imposta Irap per chi non si avvale di dipendenti - Art. 1, co. 21
- ✓ Irap: si ritorna alle vecchie aliquote - Art. 1, co. 22 e 23

IVA

- ✓ Reverse charge: esteso l'ambito di applicazione - Art. 1, co. 629
- ✓ Aliquota Iva agevolata per e-book - Art. 1, co. 667
- ✓ Disciplina Iva cooperazione allo sviluppo - Art. 1, co. 139 e 140
- ✓ Strutture ricettive unità da diporto (marina resort): Iva agevolata anche per il 2015 - Art. 1, co. 237
- ✓ Comunicazione dati relativi all'Iva riferita all'anno solare precedente: eliminato l'obbligo - Art. 1, co. 641
- ✓ Aliquota ordinaria Iva su pellet - Art. 1, co. 711
- ✓ Clausola di salvaguardia: previsto l'aumento di Iva e accise a partire dal 2016 - Art. 1, co. 718 e 719

IMPOSTA REGISTRO – BOLLO – IPOCATASTALI

- ✓ Imposta sostitutiva su finanziamenti speciali: si applica anche a quelli erogati dallo Stato o dalle regioni - Art. 1, co. 660

IUC

- ✓ Esenti dalla Tasi i fabbricati danneggiati dal sisma 2009 in Abruzzo - Art. 1, co. 448
- ✓ Sisma Emilia: i fabbricati distrutti o inagibili sono esenti da Imu fino a giugno 2015 - Art. 1, co. dal 662 al 664
- ✓ Per quest'anno non aumenterà la TASI - Art. 1, co. 679
- ✓ Imu 2014 sui terreni agricoli non più esenti - Art. 1, co. 692

ACCERTAMENTO

- ✓ Utilizzo delle informazioni che gli intermediari finanziari comunicano all'anagrafe tributaria - Art. 1, co. 314
- ✓ Introduzione di nuove forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale - Art. 1, co. da 634
- ✓ Ravvedimento operoso: sostanziali modifiche alla disciplina - Art. 1, co. da 635 a 639
- ✓ Dichiarazione integrativa e regolarizzazione degli errori spostano i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e l'accertamento
- ✓ Art. 1, co. 640

RISCOSSIONE

- ✓ Procedura di discarico delle quote iscritte a ruolo - Art. 1, co. da 682 a 689
- ✓ Società sportive dilettantistiche - Art. 1, co. 710
- ✓ Cartelle esattoriali: estesa al 2015 la possibilità di compensarle con crediti commerciali e professionali - Art. 1, co. 19
- ✓ Proroga riscossione enti locali - Art. 1, co. 642
- ✓ Ritenute su ristrutturazioni: raddoppia l'aliquota - Art. 1, co. 657
- ✓ Ritenuta sui compensi per taluni vettori marittimi e aerei - Art. 1, co. 725

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

- ✓ Art bonus anche per il sostegno delle Fondazioni lirico-sinfoniche e teatri di tradizione - Art. 1, co. 11
- ✓ Rientro di ricercatori residenti all'estero: estese le agevolazioni per chi rientra in Italia entro il 2017 - Art. co. 14
- ✓ Credito d'imposta per ricerca e sviluppo: nuova disciplina e abrogazione dei crediti d'imposta per i lavoratori altamente qualificati e per la ricerca e sviluppo - Art. 1 co. 35 e 36
- ✓ Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate: norma interpretativa - Art. 1, co. 46
- ✓ Crediti d'imposta per enti previdenza e fondi pensione - Art. 1, co. 91 e 92
- ✓ Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, agenzie di viaggio e tour operator: il Wi-fi è compreso a condizione che sia messo a disposizione dei clienti - Art.1, co 149
- ✓ Tracciabilità della distribuzione quotidiani e periodici - Art. 1, co. 185
- ✓ Credito di imposta relativo alle accise su gasolio per gli autotrasportatori
- ✓ Prevista una riduzione in percentuale dei crediti d'imposta - Art. 1, co. 242
- ✓ Riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura più alta dal 2015 - Art. 1, co. 384

VARIE

- ✓ Tassazione degli enti non commerciali - Art. 1, co. 655 e 656
- ✓ Rimborso imposte sisma Sicilia 1990 - Art. 1, co. 665
- ✓ Rimborsi per operazioni di controllo preventivo - Art. 1, co. 726
- ✓ Esenzione dal bollo auto limitata ai veicoli con più di 30 anni - Art. 1, co. 666
- ✓ Disciplina del 5 per 1.000 Irpef a regime - Art.1, co. 154
- ✓ Regime fiscale dei titoli della Cassa depositi e prestiti - Art. 1, co. 389
- ✓ Confermato anche per il 2015 il canone RAI del 2014 - Art. 1, co. 293
- ✓ Modifica delle aliquote per i fondi pensione - Art. 1, co. da 621 a 625
- ✓ Rivalutazione terreni e partecipazioni: riaprono i termini ma raddoppiano le aliquote - Art. 1, co. 626 e 627
- ✓ Regolarizzazione di soggetti che offrono scommesse con vincite senza essere collegati al totalizzatore nazionale - Art. 1, co. 643
- ✓ Aumentate le imposte sul gioco illegale - Art. 1, co da 646 a 648

DISPOSIZIONI NON FISCALI

- ✓ Rendita catastale immobili ad uso produttivo - Art. 1, co. 244 e 245
- ✓ Regolarità contributiva del cedente crediti - Art. 1, co. 18
- ✓ Mutui e finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese: in vista una

<p>sospensione del pagamento della quota capitale - Art. 1, co. 246</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modifiche alla disciplina del settore dell'autotrasporto - Art. 1, co. 247-251 ✓ Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: cambia la definizione di impresa destinataria delle erogazioni - Art. 1, co. 7 e 8 ✓ Tracciabilità dei pagamenti a favore delle società sportive dilettantistiche - Art. 1, co. 713 	
<p>Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis"</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Società tra avvocati: modifica alle disposizioni civilistiche - Art. 2 ✓ Estensione delle deduzioni/detraioni previ ✓ ste per i residenti anche ai residenti in altri Paesi UE o SEE che producono in Italia la maggior parte del loro reddito - Art. 7, comma 1 e 2 ✓ Possono accedere al regime dei "nuovi minimi" anche i soggetti residenti in uno Stato UE o SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti in Italia per almeno al 75% il reddito complessivamente prodotto - Art. 7, comma 3 ✓ Imposta sulle successioni e donazioni: esenzione in favore degli enti senza scopo di lucro, delle fondazioni e delle associazioni costituite in Paesi UE o SEE, nonché in materia di titoli del debito pubblico - Art. 8 ✓ Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 9 ✓ Riscossione coattiva delle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio UE - Art. 10 ✓ Disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati, e fra le pubbliche amministrazioni e i privati - Art. 24 ✓ Obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni - Art. 27 ✓ Riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura - Art. 34 	<p>01/2015</p>